REGOLAMENTO (CEE) N. 3049/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1987

relativa ai dazi applicabili all'importazione, nella Comunità a Dieci, di avocadi provenienti dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, punto 4, primo comma, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 443/86 [1] del Consiglio ha stabilito i dazi di base da adottare nella Comunità a Dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste all'atto di adesione ;

considerando che alla luce dei nuovi dazi più favorevoli fissati nell'ambito di negoziati multilaterali, in particolare nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, per gli avocadi di cui alla codice 0804 40 della nomenclatura combinata è opportuno, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ridurre secondo un ritmo più rapido rispetto a quello inizialmente previsto il dazio applicabile all'importazione, nella Comunità a Dieci, degli avocadi che in Portogallo sono conformi alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli avocadi di cui alla codice 0804 40 della nomenclatura combinata che in Portogallo sono conformi alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità a Dieci è ridotto alle percentuali del dazio di base secondo il seguente ritmo :

periodi	*percentuali del dazio di base*
1° gennaio 1988	31,25 %
1° gennaio 1989	25,00 %
1° gennaio 1990	18,75 %
1° gennaio 1991	12,50 %
1° gennaio 1992	soppressione totale del dazio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1987

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.